

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3014

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, CANESTRARI, BIAGIONI, MANCINI ANTONIO

Presentata il 15 marzo 1966

Norme per la promozione degli idonei dei concorsi di cui all'articolo 59 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, alla qualifica di primo ufficiale telefonico e di capo centrale nei ruoli del personale esecutivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La progressione in carriera per i ruoli di cui alle tabelle H e I (allegato 1°) della legge 18 febbraio 1963, n. 81, concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è disciplinata sul presupposto di un principio funzionale che non trova riscontro nella realtà delle mansioni espletate dagli impiegati appartenenti ai ruoli stessi.

Una tale mancata rispondenza fra l'ordinamento astratto-formale e quello effettivo-concreto non è da ascrivere ad una eventuale disfunzione dell'azienda e dei suoi organi direttivi, bensì alla natura stessa delle cose.

L'operatrice di commutazione, invero, o telefonista, come dai più si dice, deve, di necessità, svolgere gli stessi compiti quale che sia l'anzianità di servizio posseduta e così anche l'operatore tecnico di officina, Stazione Amplificatrice e di Ponte Radio.

In altri termini, le prime accettano ed eseguono le richieste dell'utenza ed i secondi provvedono alla manutenzione degli impianti e dei mezzi trasmissivi, tutti ponendo in essere una attività che per sua natura, non si presta a gradazioni gerarchiche di sorta.

Ad onta di ciò, malgrado si tratti di modeste mansioni esecutive, l'attuale normativa

(legge 27 febbraio 1958 n. 119 e legge 18 febbraio 1963, n. 81), prevede per detto personale tutto un massiccio sistema di avanzamento nel quale, oltre alle promozioni per merito comparativo, trova anche posto un concorso per prove scritte ed orali per l'accesso alla qualifica di 1° ufficiale telefonico e ad altre qualifiche ad essa equiparate (ex grado 9° gruppo C).

Risulta che la stessa A.S.S.T. non condivide una siffatta incongrua ed eccessiva regolamentazione e si ha fondato motivo di credere che, nel già avviato studio della riforma delle aziende dipendenti dal Ministero poste e telecomunicazioni, il problema potrà trovare integrale ed adeguata soluzione.

Partendo dalle suesposte premesse ci è sembrato che talune più urgenti rivendicazioni delle categorie interessate meritino, intanto, di essere esaminate ed accolte con l'adozione di un idoneo provvedimento legislativo volto ad eliminare le conseguenze di un rigorismo il quale, oltre ad essere causa di ricorrenti disagi e turbative tra il personale, non è neppure richiesta dalle esigenze per il buon andamento dei servizi.

Le accennate rivendicazioni derivano dalla situazione testè verificatasi a seguito dei concorsi per 1° ufficiale telefonico e capo centrale,

di recente portati a termine in attuazione dell'articolo 42 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e dell'articolo 59 della ripetuta legge 1963, n. 81, con i seguenti risultati:

1° Ufficiale Telefonico

idonei promossi n.	681
idonei non promossi »	287

Capo Centrale

idonei promossi »	74
idonei non promossi »	163

Come è agevole rilevare, per effetto del sistema vigente ben 450 candidati non possono conseguire la promozione pur avendo superato la prova e pur espletando lodevolmente le mansioni loro assegnate.

Sulla base di una realistica valutazione è da prevedere che la consistenza numerica degli idonei non promossi subirà un ulteriore notevole aumento allorché sarà espletato il secondo ed ultimo concorso previsto dal richiamato articolo 59 della legge 1963, n. 81.

In conclusione, i dati di fatto da considerare sono i seguenti:

1) che gli idonei non promossi non possono partecipare al concorso successivo;

2) che essi rientrano in graduatoria — dopo il secondo concorso — col voto già ottenuto nel primo, e quindi restano praticamente esclusi;

3) che tali idonei possono partecipare allo scrutinio per la promozione per merito comparativo solo quando hanno raggiunto l'anzianità stabilita, al pari degli altri non idonei;

4) che nell'organico dell'A.S.S.T. vi sono posti scoperti nelle qualifiche di 1° Ufficiale telefonico e di Capo centrale in numero tale da consentire l'immissione degli idonei non promossi di cui alla presente proposta, senza recare danno agli altri aventi diritto.

In presenza di un tale stato di cose e considerato quanto in precedenza si è detto in ordine alla difettosa impostazione dell'attuale sistema di promozioni, i proponenti ritengono di far cosa giusta ed equa sottoponendo alla attenzione degli onorevoli colleghi l'unita proposta di legge, con la quale si prevede, *una tantum*, la possibilità di uno scrutinio per merito comparativo riservato agli impiegati che pur riusciti idonei nei concorsi suindicati non hanno potuto conseguire la promozione.

Per tutto quanto suesposto i presentatori confidano nell'approvazione della proposta, che tra l'altro non comporta alcuna maggiore spesa dato che si tratta di posti già previsti in organico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 42 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, i posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di 1° ufficiale telefonico e di capo Centrale o equiparato di cui alle tabelle H e I dell'allegato 1° alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, riservato agli impiegati non utilmente collocati nelle graduatorie previste dall'articolo 59 della citata legge 81.

Le promozioni disposte ai sensi del precedente comma hanno decorrenza dalla data da cui hanno avuto effetto quelle dei vincitori dell'ultimo concorso espletato in applicazione del suddetto articolo 59 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. Alla stessa decorrenza sono riportate le promozioni alla qualifica di 1° ufficiale telefonico e di capo Centrale o equiparato, conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge dagli impiegati trovantisi nelle condizioni previste dal precedente comma.